



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/05/2024** (punto N 33)

Delibera

N 540

del 06/05/2024

*Proponente*

SIMONE BEZZINI

ALESSANDRA NARDINI

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

*Pubblicità / Pubblicazione* Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*Dirigente Responsabile* Emanuela BALOCCHINI

*Direttore* Federico GELLI

*Oggetto:*

Linee di indirizzo inerenti alla formazione degli alimentaristi (in attuazione dei Regolamenti CE n. n. 852/2004 e n. 853/2004) e all'attività di controllo delle Aziende UU.SS.LL per la valutazione dell'adeguatezza della formazione presso le imprese dell'ambito alimentare.

*Presenti*

Eugenio GIANI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

*Assenti*

Stefania SACCARDI

*ALLEGATI N°1*

*ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Allegato A -Linee di indirizzo

*STRUTTURE INTERESSATE*

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

*Allegati n. 1*

A

*Allegato A -Linee di indirizzo*

*3653115f7411d303f04ded2af3d9c139be442c9e278f33b0ac32c5a8890d2380*

## LA GIUNTA REGIONALE

Considerati i regolamenti comunitari in materia di igiene dei prodotti alimentari, ed in particolare:

- il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme in materia di igiene dei prodotti alimentari, che abroga la direttiva 43/93/CEE e in particolare, nell'allegato II, capitolo XII, fissa i requisiti generali in materia di formazione del personale che opera nel settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare,
- il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- il Reg. UE 382/2021, che modifica il Reg. CE 852/2004. con il quale il legislatore ha inteso aumentare il livello di sicurezza alimentare introducendo il principio della "cultura della sicurezza alimentare" con l'obiettivo di potenziare la consapevolezza e migliorare i comportamenti di tutti i soggetti coinvolti nel settore;

Tenuto conto delle linee guida applicative dello stesso Reg (CE) 852/2004, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 26.05.2010;

Visto il Reg UE n 625/2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, finalizzati a garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, e s.m.i.;

Considerato il D.lgs 193/2007 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti nel medesimo settore";

Visto il D.lgs 2 febbraio 2021, n. 27, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117". (21G00034), art 6 comma 7 e s.m.i.

Vista la L. 1 aprile 2022, n. 30, "Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale";

Considerata la legge regionale n. 32 del 26 luglio 2002 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 8 agosto 2003, n. 47/R e e ss.mm.ii.;

Tenuto conto della D.G.R. n. 988/2019 e ss.mm.ii. avente ad oggetto l'approvazione del "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002";

Viste altresì la D.G.R. n. 1407 del 27.12.2016 e ss.mm.ii recante "Approvazione del disciplinare del "Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accREDITamento degli organismi formativi e modalità di verifica" (art. 71

Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32)" e la D.G.R. n. 894 del 7.8.2017 e ss.mm.ii. recante "Approvazione del disciplinare del Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione. Requisiti e modalità per l'accREDITamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32)";

Vista la D.G.R. n. 731/2019 avente ad oggetto "Indirizzi regionali per il riconoscimento delle attività formative nell'ambito del sistema regionale delle competenze professionali (L.R. n. 32/2002 art. 17, comma 2)", come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 581/2023;

Vista la D.G.R. n. 24/2000 che ha disciplinato il percorso formativo per i titolari e/o responsabili dei piani di autocontrollo e gli addetti alle attività agricole così come definite dalla delibera di Giunta regionale n° 1260/2000 e limitatamente alle tipologie produttive ivi elencate;

Vista la D.G.R. n. 559/2008 con la quale è stata disciplinata la formazione degli alimentaristi al fine di assicurare, in maniera omogenea su tutto il territorio regionale, i requisiti in materia di programmi di formazione per gli operatori del settore alimentare previsti al comma 3 del capitolo XII dell'allegato II del Reg. (CE) n. 852/2004;

Considerata la D.G.R. n. 1128 del 3/08/2020 in materia di celiachia, con la quale nel paragrafo "Formazione" sono state stabilite le indicazioni operative specifiche in merito al percorso formativo del personale delle imprese alimentari che preparano e/o somministrano alimenti preparati con prodotti privi di glutine e destinati direttamente al consumatore finale;

Tenuto conto dell'attività sperimentale, condotta nel 2019 dai servizi di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare delle Aziende UU.SS.LL, per valutare l'adeguatezza delle conoscenze degli Operatori del Settore Alimentare (OSA) e degli addetti impiegati nel settore alimentare in funzione delle responsabilità, mansioni e compiti svolti nell'ambito dell'attività alimentare e valutare quindi l'efficacia della formazione;

Atteso che, in esito alla sopraindicata attività sperimentale, un Gruppo di lavoro regionale composto da professionisti dei Dipartimenti di Prevenzione e dei Dipartimenti delle Professioni tecnico sanitarie delle Aziende UU.SS.LL. e dai settori regionali "Sanità Pubblica, Sicurezza alimentare e Veterinaria. Piano regionale della Prevenzione" e "Sistema regionale della formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema", è stato incaricato di elaborare una nuova proposta di indirizzi regionali sulla formazione e aggiornare la D.G.R. n. 24/2000 e la D.G.R. n. 559/2008, con il fine di:

- definire i criteri fondamentali per garantire un adeguato livello di formazione dei soggetti che sono occupati nelle fasi della produzione, della trasformazione, del deposito e della distribuzione degli alimenti,
- rafforzare negli operatori del settore alimentare (OSA), del settore mangimistico (OSM), gli operatori economici (OE), definiti successivamente Operatori, in qualità di responsabili della sicurezza dei processi produttivi, la capacità di definire in maniera appropriata il bisogno di formazione/aggiornamento e di addestramento dei propri collaboratori, in funzione dell'effettiva complessità del processo produttivo e delle indicazioni previste dalle

proprie procedure di controllo basate sul sistema HACCP, in un'ottica di formazione continua (formazione, addestramento, supervisione);

Vista la proposta di indirizzi regionali elaborata dal suddetto Gruppo di lavoro regionale, che prevede:

- la revoca delle sopramenzionate D.G.R. n. 24/2000 e D.G.R. n. 559/2008,  
- l'approvazione delle *“Linee di indirizzo inerenti alla formazione degli alimentaristi (in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004) e all'attività di controllo delle Aziende U.U.S.S.L.L. per la valutazione dell'adeguatezza della formazione presso le imprese dell'ambito alimentare”*, definite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzate a:

- indicare criteri, contenuti, modalità di organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento per garantire un adeguato livello di formazione dei soggetti che sono occupati nelle fasi della produzione, della trasformazione, del deposito e della distribuzione degli alimenti,
- fornire indicazioni alle Aziende U.U.S.S.L.L. in merito all'attività di verifica delle attività di formazione, aggiornamento e addestramento degli operatori alimentaristi e degli addetti e della loro efficacia, da svolgere nell'ambito dell'attività programmata di vigilanza;

Evidenziato che, relativamente alla formazione degli alimentaristi, le linee di indirizzo di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, intendono disciplinare :

- i requisiti generali riguardanti gli Operatori rispetto ai loro adempimenti in tema di formazione continua (formazione, addestramento, supervisione),  
- i contenuti della formazione dell'Operatore e della formazione degli addetti,  
- l'articolazione dei corsi di formazione (Modulo A “Modulo accesso alimentare - M.A.A.”, Modulo B per Addetti alimentaristi di cui all'elenco soggetti del livello 2 e Modulo C: Formazione per Operatori, Responsabili del Piano di autocontrollo o preposti),  
- i soggetti erogatori dei percorsi formativi,  
- le modalità di erogazione dei corsi, incluse quelle inerenti all'utilizzo della FAD (tipo e quota massima consentita),

Dato atto di escludere dal campo di applicazione delle presenti linee di indirizzo i soggetti formati ai sensi dell'Intesa Stato Regione n. 34/csr del 25 marzo 2021 “Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica”.

Ritenuto di stabilire che la formazione dei soggetti diversamente abili possa essere attuata con progetti formativi che prevedano forme educative atte a favorire un “apprendimento del saper fare”, e quindi l'effettiva acquisizione di specifiche capacità operative, da effettuare e seguire anche con l'ausilio di personale di supporto specificatamente formato (tutor);

Ritenuto opportuno dare mandato al settore competente di attivare un gruppo di lavoro dedicato alla formazione degli alimentaristi, composto da operatori delle Aziende U.U.S.S.L.L. che si occupano di sicurezza alimentare, con il compito di assolvere alle funzioni di cui all'allegato A, sotto elencate:

- promuovere l'applicazione uniforme delle linee di indirizzo,
- proporre ulteriori obiettivi formativi dei corsi di formazione in aggiunta a quelli già previsti nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché

proporre gli obiettivi formativi dell'addestramento a cura dell'OSA/OSM/OE e dei corsi di aggiornamento ed eventuali revisioni,

- fornire parere ai Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende UUSSLL riguardo alla possibile ammissione allo svolgimento dell'attività di docenza di soggetti i quali, pur non essendo in possesso di laurea in materie scientifiche comprese nell'elenco indicato nel paragrafo 3.5 "Docenti", documentano il possesso di specifiche competenze e con esperienze lavorative nel campo della sicurezza alimentare,
- fornire parere al settore regionale competente in merito all'eventuale inserimento di ulteriori attività non comprese negli elenchi 1 e 2 specificati nel paragrafo 3.1. Classificazione del personale alimentarista in base alla mansione svolta nell'ambito del settore alimentare,
- predisporre indirizzi specifici per lo svolgimento dell'attività di verifica dell'efficacia della formazione;

Ritenuto di demandare al Settore regionale "Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema" l'adozione degli atti necessari all'attuazione della presente delibera inerenti i percorsi formativi;

Considerato opportuno prevedere che i corsi di formazione specifici per il personale delle imprese alimentari che prepara e/o somministra alimenti elaborati con prodotti privi di glutine e destinati direttamente al consumatore finale di cui alla D.G.R. n. 1128 del 3/08/2020, paragrafo "Formazione", siano organizzati secondo le modalità dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, fatte salve le specifiche contenute nel sopramenzionato paragrafo "Formazione" e che gli attestati di frequenza rilasciati dalle imprese alimentari nei confronti dei propri addetti riportino tutti i requisiti previsti dal paragrafo 3.6 "Frequenza e attestazione dei percorsi formativi" del medesimo Allegato A;

Sentita l'articolazione tecnica competente del Comitato tecnico dei Direttori dei Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende UU.SS.LL. della Toscana, nella riunione svolta l'8 giugno 2023;

Visto il parere favorevole della Commissione regionale permanente tripartita nella seduta del 23.02.24;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 24 aprile 2024

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

per le ragioni espresse in narrativa:

1. di revocare le sopraindicate D.G.R. n. 24/2000 e D.G.R. n. 559/2008;
2. di approvare le *"Linee di indirizzo inerenti alla formazione degli alimentaristi (in attuazione dei Regolamenti (CE) N. 852/2004 e 853/2004) e all'attività di controllo delle Aziende UU.SS.LL per la valutazione dell'adeguatezza della formazione presso le imprese"*

*dell'ambito alimentare*”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare mandato al settore competente di attivare un gruppo di lavoro dedicato alla formazione degli alimentaristi, composto da operatori delle Aziende UUSSLL che si occupano di sicurezza alimentare, per lo svolgimento delle funzioni riassunte in narrativa;
4. di demandare al Settore regionale “Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema” l'adozione degli atti necessari all'attuazione della presente delibera inerenti i percorsi formativi;
5. di disporre che i corsi di formazione specifici per il personale delle imprese alimentari che prepara e/o somministra alimenti elaborati con prodotti privi di glutine e destinati direttamente al consumatore finale di cui alla D.G.R. n. 1128 del 3/08/2020, paragrafo “Formazione”, siano organizzati secondo le modalità dell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, fatte salve le specifiche contenute nel sopramenzionato paragrafo “ Formazione” e che gli attestati di frequenza rilasciati dalle imprese alimentari riportino tutti i requisiti previsti dal paragrafo 3.6 “Frequenza e attestazione dei percorsi formativi”del medesimo Allegato A;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente  
EMANUELA BALOCCHINI

Il Direttore  
FEDERICO GELLI

IL Dirigente  
ROBERTO PAGNI

Il Direttore  
FRANCESCA GIOVANI